

# STUDIO SULLE INGIUNZIONI DI BLOCCO DINAMICHE NELL'UNIONE EUROPEA

TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE  
RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA



## SINTESI

---

Lo studio e la raccolta della giurisprudenza qui presentati offrono una panoramica delle ingiunzioni di blocco statiche e dinamiche nell'UE e negli Stati membri oggetto di studio. La panoramica si basa su questionari e su un esame comparativo della giurisprudenza e del quadro giuridico degli Stati membri oggetto di studio.

La **base giuridica** delle ingiunzioni di blocco è costituita dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico, dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva InfoSoc e dall'articolo 11 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED). La compatibilità delle ingiunzioni di blocco con il diritto dell'UE è stata confermata da una serie di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che sostengono anche la disponibilità di ingiunzioni di blocco dinamiche. Tuttavia, mentre le ingiunzioni di blocco statiche sono disponibili in tutti gli Stati membri oggetto di studio, in alcuni di essi quelle dinamiche non lo sono o, almeno, la loro disponibilità non è stata ancora verificata presso le autorità giurisdizionali.

La disponibilità di ingiunzioni di blocco statiche e dinamiche dipende in larga misura dall'adeguato **bilanciamento dei diritti e degli interessi** delle persone interessate dalle misure. A tale bilanciamento si arriva tenendo conto di diversi diritti fondamentali e della proporzionalità complessiva delle ingiunzioni. Nel complesso, dovrebbero essere disponibili ingiunzioni di blocco statiche e dinamiche, secondo la dottrina del «giusto equilibrio» tra i diritti fondamentali, solo se sono strettamente mirate a porre fine alla violazione e se non incidono in modo sproporzionato sui diritti fondamentali, non impongono «obblighi eccessivi» agli intermediari e tengono conto del rischio di produrre blocchi eccessivi o insufficienti.

I **requisiti** per ottenere un'**ingiunzione di blocco** sono dissimili negli Stati membri oggetto di studio. Tuttavia, vi sono alcuni requisiti generali e norme procedurali comuni che si applicano nella maggior parte degli Stati membri oggetto di studio, tra i quali la necessità di dimostrare lo status del titolare dei diritti e la titolarità dei diritti, la prova della presunta violazione, la proporzionalità, l'adeguatezza e/o la congruità della misura richiesta.

Sono state concesse **ingiunzioni di blocco dinamiche** nella maggior parte degli Stati membri oggetto di studio, tra cui Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito. Tuttavia, finora il numero di ingiunzioni di blocco dinamiche emesse negli Stati membri oggetto di studio è limitato. La legislazione della maggior parte degli Stati membri oggetto di studio non prevede una nozione esplicita di ingiunzione di blocco dinamica. Pertanto, i tribunali hanno concesso ingiunzioni di blocco dinamiche, definendone i requisiti, sulla base di un'interpretazione estensiva di norme preesistenti. Alcuni Stati membri oggetto di studio (Irlanda, Spagna e Regno Unito) hanno reso disponibile una sottospecie di ingiunzioni di blocco dinamiche, ovvero **ingiunzioni di blocco in diretta**, con l'obiettivo principale di limitare la violazione dei diritti associati a eventi (sportivi) in diretta. In altri Stati membri oggetto di studio non sono disponibili ingiunzioni di blocco in diretta o, almeno, la loro disponibilità non è stata ancora verificata in tribunale.

Per quanto riguarda l'**ambito di applicazione delle ingiunzioni di blocco dinamiche**, l'oggetto, gli intermediari interessati, i siti web mirati e l'ambito di applicazione temporale e territoriale variano in

diversa misura negli Stati membri oggetto di studio. La violazione del diritto d'autore è l'obiettivo principale di queste misure negli Stati membri oggetto di studio, ma non sembra esserci alcuna limitazione specifica alla materia che può essere oggetto di un'ingiunzione dinamica. Analogamente, sebbene nella maggior parte degli Stati membri oggetto di studio siano state normalmente disposte ingiunzioni dinamiche di blocco nei confronti di fornitori di servizi di accesso a Internet, tali misure possono essere utilizzate contro qualsiasi soggetto considerato intermediario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva InfoSoc e dell'articolo 11 della IPRED. Nella maggior parte degli Stati membri oggetto di studio non vi sono limitazioni al numero di siti web che possono essere bloccati e la legge non disciplina le ingiunzioni di blocco dinamiche né la loro durata, ma tali provvedimenti possono essere limitati nel tempo da decisioni giudiziali. In generale, le ingiunzioni possono disporre il blocco dei contenuti a prescindere dal luogo in cui è avvenuta la violazione o dall'ubicazione degli utenti che accedono ai contenuti costituenti violazione, purché le attività siano rivolte ai consumatori e agli utenti di Internet degli Stati membri.

Non esistono norme procedurali specifiche sui requisiti e sull'ammissibilità delle **prove** a sostegno delle ingiunzioni di blocco statiche e dinamiche negli Stati membri oggetto di studio.

L'**attuazione di ingiunzioni di blocco** si concentra principalmente sulle soluzioni tecniche e sui costi di attuazione. Nella maggior parte degli Stati membri oggetto di studio l'ingiunzione solitamente specifica la soluzione tecnica da applicare. In caso contrario, come in Danimarca, Francia, Italia, Spagna e Svezia, i giudici possono tuttavia proporre soluzioni tecniche per rispettare la portata dell'ingiunzione. I blocchi basati sull'indirizzo IP (Internet Protocol) e sul sistema dei nomi di dominio (DNS) sono le soluzioni tecniche più comuni applicate dalle ingiunzioni di blocco negli Stati membri oggetto di studio. L'allocatione dei costi nell'ambito di applicazione dei provvedimenti di blocco avviene in modo piuttosto disomogeneo negli Stati membri oggetto di studio. Nella grande maggioranza degli Stati membri oggetto di studio sono gli intermediari a sostenere i costi di attuazione di un'ingiunzione di blocco. In un numero inferiore di Stati membri oggetto di studio i costi possono essere condivisi tra l'intermediario e i titolari dei diritti o imputati solo agli intermediari.

Le **azioni di verifica successiva alle ingiunzioni di blocco dinamiche** svolgono un ruolo importante nell'efficacia delle misure e nel bilanciamento generale degli interessi. In alcuni Stati membri oggetto di studio, ma non in tutti, sono disponibili procedure specifiche per il rinnovo, l'aggiornamento o la proroga delle ingiunzioni di blocco statiche e dinamiche. In tale contesto, non sembra esserci alcuna distinzione specifica tra le norme procedurali per il rinnovo e l'aggiornamento delle ingiunzioni statiche e dinamiche tra gli Stati membri oggetto di studio. Inoltre, gli Stati membri oggetto di studio non prevedono alcuna procedura specifica per trasformare un'ingiunzione di blocco statica in una dinamica. Occorre invece avviare una nuova procedura nel merito. Inoltre, la maggior parte degli Stati membri oggetto di studio prevede l'esecuzione del provvedimento, multe pecuniarie e sanzioni ricorrenti. Infine, in tutti gli Stati membri oggetto di studio sono disponibili misure correttive per impugnare le ingiunzioni di blocco nel quadro delle norme tradizionali di procedura civile. Le misure correttive sono generalmente a disposizione degli intermediari e dei presunti contraffattori interessati dall'ingiunzione. In alcuni Stati membri oggetto di studio queste misure correttive sono disponibili anche ai singoli utenti di Internet interessati oppure, in taluni casi, attraverso azioni collettive.

Discutendo la **portata extraterritoriale delle ingiunzioni** contro gli intermediari online, la recente giurisprudenza della CGUE ha concluso che il diritto dell'UE non impone né preclude misure a livello mondiale. Spetta invece alle autorità giurisdizionali nazionali decidere se possano essere imposte ingiunzioni extraterritoriali in base al bilanciamento dei diritti fondamentali e all'applicazione di norme internazionali. In questo contesto, le ingiunzioni di blocco devono essere mirate e specifiche, con una portata territoriale non più ampia del necessario per il conseguimento dell'obiettivo, conformemente

al diritto fondamentale in materia di bilanciamento e al diritto internazionale, compresa la dottrina della cortesia.

La giurisprudenza in materia di blocchi statici e dinamici mostra numerosi casi di **connessioni informali** tra le autorità giurisdizionali di SMS diversi. Le connessioni possono essere considerate una forma di collaborazione transfrontaliera informale e avvengono quando i giudici nazionali fanno riferimento a sentenze di altre giurisdizioni.

Un altro fattore importante per valutare la disponibilità, la portata e la proporzionalità di un'ingiunzione di blocco è l'**efficacia** nel ridurre la violazione. L'efficacia delle ingiunzioni di blocco di solito non è valutata esplicitamente nella maggior parte degli Stati membri oggetto di studio. L'efficacia potrebbe non richiedere un successo del 100 %, purché la misura correttiva riesca a scoraggiare in modo deciso gli utenti di Internet dall'accedere ai contenuti illeciti. In alcune giurisdizioni l'efficacia è considerata un'ulteriore condizione per giustificare ingiunzioni di blocco mirate e specifiche, che trovino un bilanciamento equo tra i diritti fondamentali e impongano obblighi proporzionati e non eccessivi ai fornitori di accesso e ad altri intermediari.

La panoramica delle ingiunzioni di blocco statiche e dinamiche nell'UE e negli Stati membri oggetto di studio mostra una rete complessa di approcci diversi negli Stati membri dell'UE, che a volte è difficile da districare. In tale contesto, il presente studio fornisce una serie di conclusioni fondamentali che potrebbero servire da riferimento per l'ulteriore sviluppo di politiche e prassi nel settore.